

STATUTO

AIUTA A VIVERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEGRATE MI VIA GIUSEPPE
MAZZINI 22

Numero REA: MI - 2074107

Codice fiscale: 09178140969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A" AL REP. N. 2613/9356

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, una società Cooperativa a mutualità prevalente denominata

"AIUTA A VIVERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 2

La sede della società è in Segrate.

Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa può istituire e sopprimere, ovunque creda, in Italia, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle percentuali di cui all'art. 4 della legge testé citata. Inoltre la Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata e mira a garantire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito, la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività esercitate con il lavoro conferito dai propri soci sul territorio nazionale ed internazionale ed eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati:

^ servizi di manodopera per l'esercizio dell'attività edilizia, ed in particolare per l'effettuazione, demolizione, riparazione e rifacimento di opere murarie, installazione di impianti elettrici, di condizionamento ed idraulico-sanitari, impianti fotovoltaici, intonacatura ed imbiancatura pareti, posa in opera di coperture, infissi, vetrate, moquettes, parquets ed altre pavimentazioni, lavori di isolamento, altri lavori di completamento di edifici;

^ attività di supporto manuale finalizzate all'operatività di cantieri edilizi, con riguardo alla fase di preparazione, svolgimento e fasi successive (smontaggio e pulizia);



Davidlo Bellini
Luigi Pella

^ servizi di assemblaggio di mobili ed arredi ed installazione di elettrodomestici;
^ la prestazione di servizi di vigilanza non armata; di servizi di lavoro interinale; di servizi call center; di servizi e posa di cassonetti per la raccolta di abbigliamento usato, oggetti e dispositivi dismessi;
^ attività di promozione ed organizzazione di corsi di formazione e di informatica;
^ l'organizzazione di mercatini, fiere e mostre d'arte e d'antiquariato;
^ il commercio di abiti, oggetti, dispositivi, accessori dismessi;
^ la prestazione di servizi di manodopera per l'esercizio dell'attività di facchinaggio manuale e meccanizzato, ritiro e consegna di merci e documenti, carico e scarico di merci;
^ l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia, nonché servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto terzi;
^ la prestazione di servizi di trasporto ed autotrasporto di merci e cose per conto di terzi, di trasloco in genere e di imballaggio;
^ l'assunzione di lavori di pulizia in genere, sia civili che industriali, per enti pubblici, statali, parastatali, locali e anche per aziende private o da privati, ivi comprese pulizie di superfici adibite ad uffici, negozi, abitazioni, pulizie manuali e/o meccanizzate di aree scoperte di opifici industriali e commerciali, di reparti di produzione, magazzini, depositi di opifici industriali e/o commerciali, pulizie di vetture di ogni tipo, ferroviarie, tramviarie, automobilistiche e del sottosuolo, pulizie di macchinari ed impianti e/o apparecchiature accessorie in aree apposite di cascami e/o scarti di lavorazione;
^ la derattizzazione e la disinfestazione di ogni tipo di ambiente;
^ la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani, industriali, ospedalieri, nonché di scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere, con esclusione dei rifiuti radioattivi;
^ il lavaggio e la manutenzione di strade e di aree adibite a fiere e mercati, nonché di aree aeroportuali e ferroviarie;
^ il confezionamento ed il blisteraggio di prodotti di varia natura, anche per conto terzi;
^ la manutenzione e cura di giardini, pubblici e privati, ed aree a verde in genere;
^ le attività di produzioni artistiche, promozioni ed organizzazione di manifestazioni musicali in genere, di spettacoli ed arte varia;
^ l'organizzazione, la gestione di corsi di formazione, aggiornamento e supporto psicologico d'aiuto e comunque inerenti all'oggetto sociale;

^ le attività di gestione di centri diurni e socio-educativi per soggetti svantaggiati, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, case di riposo per disabili, anziani, minori e tutti coloro che sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e possono essere prestate anche a favore dei propri soci fruitori o utenti.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

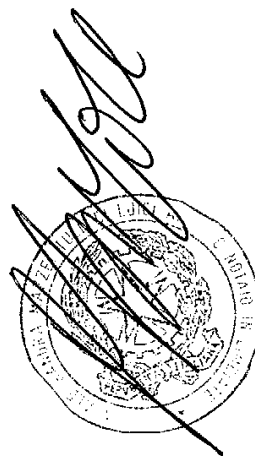
Di preferenza i soci dovranno risiedere o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte: per le obbligazioni sociali risponde, infatti, solo la società con il suo patrimonio.

Articolo 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dalla legge:

a) soci prestatori o cooperatori: costituiti dai lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di



*Fazio Danilo Allui
Lucia Paola Foresti*

età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente alle attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;

b) soci lavoratori svantaggiati, nel rispetto di quanto all'uopo richieste dall'articolo 4) della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

c) soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci: ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che, comunque, esplicino attività concorrente.

In nessun caso possono essere soci prestatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano attivamente e direttamente a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci prestatori, ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci prestatori di cui alla lettera a), del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento.

to in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
3. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci prestatori di cui all'articolo 6 del presente statuto.

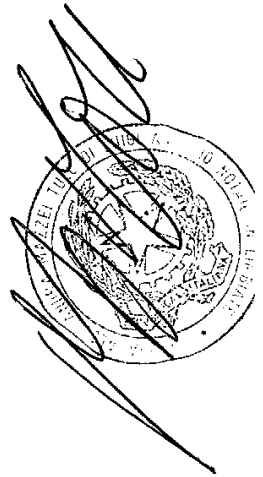
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con l'indicazione dei seguenti dati ed elementi:

- ° cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza;
- ° attività svolta ed eventuali precedenti esperienze lavorative nel settore;
- ° i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;



Luigi's Danilo C...
Luca Perla B...

- ° documentazione comprovante lo status di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4 della citata legge 381/99;
 - ° quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non può essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
 - ° dichiarazione di volersi attenere al vigente statuto, ai Regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Articolo 9

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella loro attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per morte, recesso, scioglimento ed esclusione.

Articolo 12

I soci possono recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, altresì qualora abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso alla società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.

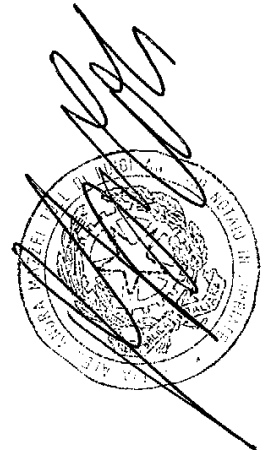
Si applica l'articolo 2532 codice civile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo che accoglie la domanda: per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13

L'esclusione del socio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro verrà adottata dal Consiglio d'Amministrazione per cause disciplinari nei seguenti casi:

- A) quando in qualunque modo il socio arrechi danni alla Cooperativa e all'immagine della stessa;
- B) quando il socio diffonda notizie ed informazioni che rechino discredito alla Cooperativa;
- C) quando si violi le norme di riservatezza e si divulghi a terzi notizie relative alle strategie, decisioni e fatti della Cooperativa e sulla situazione economico-finanziaria della stessa;
- D) quando resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di due giorni;
- E) quando il socio abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo o compia altre azioni che possano causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza al lavoro;
- F) quando si procuri guasti e danni anche non gravi a cose, attrezzature, mezzi, impianti e quanto altro esistente presso la Cooperativa o presso il Cliente;
- G) quando non vengano rispettate le norme e le regole stabilite nel presente Regolamento Interno in Cooperativa, commettano atti che comportino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della Cooperativa;
- H) quando si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti);



*Argio Davile
Lucio Porla
Collini
Berti*

- I) quando si violino per qualsiasi motivo le norme sulla privacy dei soci e della committenza;
- J) quando il socio commetta furti nella Cooperativa di beni di qualunque natura a chiunque appartenenti;
- K) quando essendo già socio lavoratore subordinato presso la Cooperativa, il socio presti qualunque lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi, senza lo specifico consenso del Consiglio di Amministrazione;
- L) quando si è reso responsabile di litigi, ingiurie, dissidi, disordini e risse sul luogo di lavoro;
- M) quando si abbia comportamenti d'insubordinazione verso i superiori;
- N) quando si abbia comportamenti lesivi alla persona (ingiuriosi - minacciosi - offensivi) nei confronti di altri soci, membri dell'organo amministrativo e di controllo nonché producono maltrattamenti nei confronti di ospiti e di eventuali terzi fruitori dei servizi forniti dalla Cooperativa;
- O) quando svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- P) quando svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;
- Q) quando utilizzi impropriamente, senza autorizzazione scritta, apparecchiature di proprietà della Cooperativa o della Committenza per uso personale;
- R) quando il socio simuli un infortunio sul lavoro per recare danno alla Cooperativa;
- S) quando violi per la seconda volta il divieto di non fumare in luoghi di lavoro ad elevato rischio d'inflammabilità;
- T) quando a seguito di visita del medico competente risulti non più idoneo alla mansione affidata;
- U) quando sia stato sospeso per motivi disciplinari dall'attività lavorativa per un totale di 15 giorni negli ultimi due anni.
- V) quando a seguito di collocazione a zero ore non si presenti alla nuova sede di lavoro proposta dalla Cooperativa per più di due volte.

Il provvedimento d'esclusione deve essere deliberato dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la contemporanea risoluzione dei rapporti mutualistici e di lavoro.

In casi di particolare gravità ed ove ci sia pericolo che la presenza del socio lavoratore sul cantiere possa ingenerare incidenti e turbative in genere, nonché disturbare il regolare svolgimento dei servizi, potrà essere disposto, in via cautelare, la sospensione dal lavoro a tempo indeterminato e con effetto immediato. Tale sospensione non preclude la comminazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente arti-

colo.

La risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del socio o per altre giustificate ragioni, quali il licenziamento del socio lavoratore per giustificato motivo, concretizzano, a norma di Statuto, i presupposti per l'interruzione del rapporto sociale; lo stesso vale anche in caso di cessazione rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 14

Le deliberazioni di esclusione, di ammissione, di rifiuto di ammissione e di rigetto della domanda di recesso debbono essere comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante raccomandata a mano con ricevuta di ritorno all'interessato.

Il mancato ricorso da parte di costui entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione da parte del Tribunale competente.

Articolo 15

La liquidazione delle quote dei soci receduti, esclusi, nonché in capo agli aventi causa dal socio defunto, avrà luogo, in applicazione dell'articolo 2535 codice civile, mediante rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge o di statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione di detto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La domanda di rimborso o la richiesta di liquidazione delle quote deve essere comunicata alla società dall'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

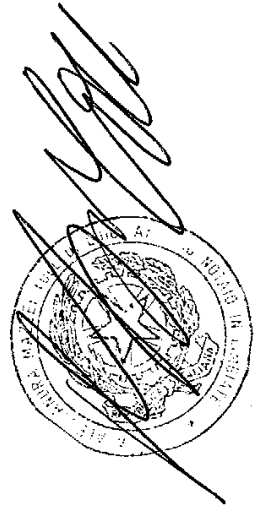
Gli aventi causa dal socio defunto dovranno presentare idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione delle quote (e, in caso di pluralità di aventi diritto, nominare un unico delegato alla riscossione medesima).

Le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dai soci defunti e non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno devolute alla riserva ordinaria.

Si applica l'articolo 2536 codice civile in tema di responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi verso la società.

Soci Sovventori

Articolo 16



*Luigi Danilo Colaianni
Luigi Perla Parenti*

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Conferimento e azioni dei soci sovventori

Articolo 17

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

Trasferimento delle azioni dei soci sovventori

Articolo 18

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Deliberazione di emissione

Articolo 19

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse ;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori ;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Recesso dei soci sovventori

Articolo 20

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio della società è costituito:

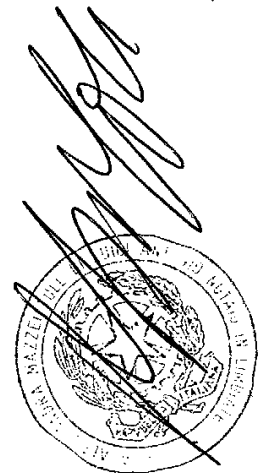
- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di euro 50 (cinquanta);
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie (formate, ad esempio, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo o da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi erogati da enti pubblici e privati).
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) n. 2, ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 22

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-



*Angelo Danilo Celli
Luigi Perla Preside*

ferimenti di beni in natura e di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 23

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando le generalità del cessionario e gli altri dati elencati nell'articolo 8 del presente statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società è tenuta ad iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento deve essere motivato: contro lo stesso può proporsi opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote.

TITOLO V

Bilancio

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.

La relazione dell'organo amministrativo deve, tra l'altro, illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,

nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% o in quella diversa misura stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 11;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 26

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento ovvero deliberato di volta in volta dall'Assemblea che delibera sulla destinazione dei ristorni.

TITOLO VI

Organi Sociali

Articolo 27

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci e/o il Revisore.

Articolo 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero e nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni



Luigi Paolo Parenti

e su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da constarsi dall'organo amministrativo, lo richiedessero, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima e su ogni altra materia attribuita alla sua competenza della legge.

Articolo 29

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia; in caso di inerzia dell'organo amministrativo qualsiasi amministratore può provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci: in quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 30

La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci.

La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro Soci, e presso il quale si intende a tal fine, e per i rapporti con la società, eletto domicilio speciale da parte dello stesso. L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.

I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale indicazione della data e dell'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 31

L'assemblea - tanto ordinaria che straordinaria - è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione e sulla modifica dello scopo sociale l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Articolo 32

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte, fatta eccezione per i soci sovventori, quanto previsto al precedente articolo 19.

Articolo 33

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del voto segreto: si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore, utente, volontario o sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe - di cui deve essere fatta menzione nel verbale - devono essere conservate dalla società.

Articolo 34

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno degli amministratori in carica o, in loro assenza, da persona designata



Luigi De Luca
Luigi De Luca

dall'assemblea.

Il Segretario, che può essere anche non socio, è nominato dall'Assemblea; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35

La Cooperativa può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- da due o più amministratori.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere assegnato oltre ad un emolumento annuo che verrà determinato dall'Assemblea dei soci, nonché un trattamento di fine mandato (da corrispondersi anche a mezzo polizze) commisurato alla durata dello stesso e

determinato sempre dall'Assemblea.

Articolo 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da un consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da consegnare a mano o da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica, spediti almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e dei sindaci e/o del revisore se nominati.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza dei voti dei presenti: il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: le votazioni sono sempre palesi.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando intervengano tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

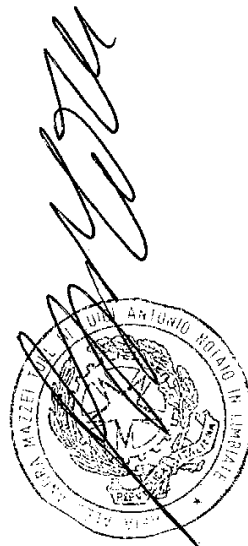
Articolo 37

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società; esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi consortili o a gruppi cooperativi paritetici, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni.



Luigi Paolo Borelli
Luigi Paolo Borelli

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spettano i poteri che verranno determinati in sede di nomina; inoltre spetta agli amministratori così nominati la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

Articolo 38

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione adottata collegialmente ed approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza dei consiglieri in carica sia sempre costituita da amministratori soci nominati dall'assemblea.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero organo amministrativo e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, in caso di dimissioni di uno dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 39

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Sindaco - Collegio Sindacale - Revisore legale dei conti

Articolo 40

Nei casi in cui è obbligatorio ovvero qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'assemblea dei soci provvede alla nomina di un Sindaco o di un Collegio Sindacale, al quale sono attribuite le competenze e i poteri di legge.

L'assemblea dei soci può demandare la revisione legale dei conti ad un revisore.

TITOLO VII

Disposizioni Generali e Finali

Articolo 41

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 42

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 43

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 20 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44

I rapporti tra la Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria, con la maggioranza prevista per le assemblee ordinarie.

Principi di mutualità

Articolo 45

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

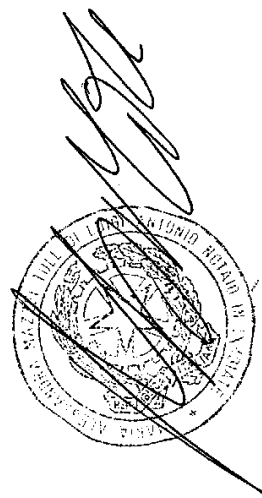
L'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al capoverso precedente possono essere deliberate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Rinvio

Articolo 46

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.



*Dr. Sergio Danilo Pizzini
Amministratore Delegato*

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Limbiato li 24.9.2024

Firmato digitalmente: MARIA ALESSANDRA MAZZEI TULL Notaio
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO